

**REGOLAMENTO ATTIVITA' INCENTIVAZIONE ACQUISTI
"GLI AMICI DI RIGONI DI ASIAGO"
PER IL NEGOZIO ON LINE DI RIGONI DI ASIAGO**

**Estensione di durata attività commerciale
fino al 15 marzo 2024**

Aggiornamento del 30.01.2024

La attività commerciale illustrata nel seguente regolamento **NON** si configura come manifestazione a premi art. 6 comma 1, lettera c) e c bis) del d.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430. Il regolamento della attività viene redatto al fine di spiegare la attività a tutela dei consumatori.

DITTA ORGANIZZATRICE

Rigoni di Asiago Srl con sede in Via Oberdan, 28 – 36012 - Asiago, Vicenza – Italia. Codice Fiscale e P. IVA 03722320243.

TIPOLOGIA DELLA ATTIVITÀ: manifestazione esclusa (art. 6) - sconti sul prezzo di prodotti e di servizi dello stesso genere di quelli acquistati.

DURATA DELLA ATTIVITÀ: dal primo dicembre 2023 al 15 marzo 2024

AREA DI DIFFUSIONE ATTIVITÀ: territorio nazionale Italiano

DESTINATARI: tutti i consumatori maggiorenni che acquisteranno prodotti Rigoni di Asiago sullo shop on line <https://shop.rigonidiasiago.it>

PRODOTTI OGGETTO DELLA ATTIVITÀ: qualunque prodotto in vendita sullo shop on line <https://shop.rigonidiasiago.it>

MECCANICA ATTIVITÀ: tutti gli utenti che acquisteranno uno qualsiasi dei prodotti in vendita sullo shop on line <https://shop.rigonidiasiago.it> otterranno automaticamente al proprio acquisto 1 punto (denominato Biollino) per ogni euro di acquisto.

Al raggiungimento di 50 punti (biollini) potranno richiedere autonomamente dalla specifica pagina dei biollini un buono sconto da 10% che verrà inviato per mail automaticamente dal sistema all'indirizzo mail dell'utente.

Al raggiungimento di 100 punti (biollini) potranno richiedere autonomamente dalla specifica pagina dei biollini un buono sconto da 20% che verrà inviato per mail automaticamente dal sistema all'indirizzo mail dell'utente.

Al raggiungimento di 200 punti (biollini) potranno richiedere autonomamente dalla specifica pagina dei biollini un buono sconto da 30% che verrà inviato per mail automaticamente dal sistema all'indirizzo mail dell'utente.

I buoni sconto saranno validi sempre per acquisiti su <https://shop.rigonidiasiago.it> ed avranno una durata di validità fino al 30 aprile 2024. Dopo tale data non saranno più validi.

Gli utenti che a fine attività (15/03/24) non dovessero aver fatto richiesta autonoma del buono sconto riceveranno comunque il buono sconto corrispondente ai punti (biollini) raccolti nel periodo di attività. I buoni sconto non richiesti autonomamente dagli utenti verranno inviati per mail da operatore entro 15 giorni dalla fine della attività.

Qualsiasi richiesta alternativa al buono sconto previsto non potrà essere esaudita.

La pagina per la richiesta del buono sconto sarà disponibile su <https://gliamicidirigonidiasiago.it/biollini.html> per gli utenti registrati alla community dello shop.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Informazioni da fornire ai sensi dell'art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. "GDPR"). I dati personali spontaneamente rilasciati saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche e con strumenti di analisi anche statistica, da Rigoni di Asiago S.r.l. per l'espletamento di quanto previsto dalla attività indicata nel seguente regolamento. Inoltre, saranno trattati per ottemperare a norme amministrative e di altro genere obbligatorie in forza di legge vigente nel nostro Paese o in virtù di decisioni dell'UE e conservati per il tempo imposto da tali discipline. I dati richiesti sono di conferimento obbligatorio per i predetti fini e il loro mancato conferimento non permetterà di espletare le attività gestionali della attività commerciale e adempiere a norme di legge. Per quanto non espressamente riportato, per l'esercizio dei suoi diritti rinviamo all'informativa disponibile all'indirizzo <https://shop.rigonidiasiago.it> e <https://gliamicidirigonidiasiago.it>

Note Finali – Varie

- La società organizzatrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l'elettronica, il software e l'hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet o le versioni del browser di navigazione, che possa impedire o ritardare ad un utente di partecipare alla attività acquistando sullo shop on line
- La società organizzatrice non si assume responsabilità per versioni di browser di navigazione obsolete o sistemi operativi di mobile obsoleti che dovessero impedire la partecipazione alla attività.
- Qualsiasi richiesta alternativa da parte di un consumatore rispetto ai buoni sconto previsti non potrà essere esaudita.
- In riferimento alla procedura di invio dei buoni sconto per email sia automaticamente dalla piattaforma su richiesta del consumatore sia manualmente con operatore, la società organizzatrice non si assume alcuna responsabilità in relazione ai consumatori i quali abbiano fornito un indirizzo e-mail errato o riferito ad una mailbox che risulti piena o disabilitata e similmente in caso di indirizzi e-mail inseriti in black list, o in caso in cui l'email inviate vengano considerate dal server di posta elettronica del ricevente come spam e/o posta indesiderata o la posta elettronica del ricevente risulti piena o disabilitata.
- **Il presente regolamento attività commerciale, revisionato e pubblicato in data 30 gennaio 2024 rimane inalterato rispetto al regolamento attività commerciale, pubblicato il primo dicembre 2023 con validazione temporale Certificato N. 0234189 disponibile presso la società Organizzatrice, salvo unica modifica relativa alla durata della attività la cui conclusione viene spostata al 15 marzo 2024 e alla durata dei buoni sconto estesi dal 31 marzo 2024 al 1 aprile 2024.**

Milano 30 gennaio 2024

In relazione al suddetto regolamento attività è stata completata in data odierna, la procedura informatica di validazione temporale in conformità alle regole tecniche, ai sensi del DPCM 22 Febbraio 2013 e del DPCM 13 Novembre 2014.

PROCESSI INFORMATICI COMPLETATI:

- Apposizione di Marcatura Temporale (Aruba PEC Time Stamp Authority EQ A) - conforme al Regolamento UE n. 910/2014 eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) per l'associazione di data e ora, certe e legalmente valide e opponibili a terzi, ai sensi DPCM del 30/03/2009 e dell'art. 20 comma 3 del CAD - D.lgs 82/2005
- Generazione e apposizione di Contrassegno Elettronico (anche in relazione alle specificità dello scenario, con termini differenti, quali "Timbro Digitale", "Codice Bidimensionale" o "Glifo") ai sensi dell'art. 23 del CAD - D.lgs 82/2005
- Archiviazione sicura certificata ISO 27001 per garantire nel tempo le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità Data.

Certificato N. 0241530. disponibile presso la società Organizzatrice